

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO (BG)**

Sede Amministrativa: Via Rosmini, 12 - 24055 COLOGNO AL SERIO (BG) -  
Tel. e Fax 035-896031 - 035-4872415  
Cod. Meccanografico: BGIC89900P - C.F. 93044430168 - Codice Univoco: UFQC79  
Sito Internet: [www.iccolognoalserio.edu.it](http://www.iccolognoalserio.edu.it)  
e-mail ministeriale: [bgic89900p@istruzione.it](mailto:bgic89900p@istruzione.it) Pec: [bgic89900p@pec.istruzione.it](mailto:bgic89900p@pec.istruzione.it)



# REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA



(delibera del 19 marzo 2020)

# **REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA**

## **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1) Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità interamente telematica delle riunioni di un organo collegiale nelle situazioni in cui le riunioni non possono essere svolte in presenza.
- 2) Lo svolgimento della seduta in modalità telematica può essere utilizzato dagli organi collegiali per tutte le delibere di propria competenza.

## **ART. 2 - DEFINIZIONI**

- 1) Ai fini del presente regolamento per lo svolgimento in modalità telematica di una seduta si intende l'ipotesi in cui la sede di convocazione dell'organo collegiale sia virtuale e tutti i suoi componenti si colleghino da luoghi diversi da quello dove si trova il Presidente.
- 2) È consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché siano rispettate le prescrizioni di cui ai successivi articoli e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la necessaria riservatezza della seduta.
- 3) La partecipazione individuale a distanza è finalizzata a garantire, in termini generali, la partecipazione dei membri dell'organo alle sedute e, di conseguenza, una maggiore collegialità delle decisioni.

## **ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI**

- 1) Per garantire che nelle ipotesi di cui all'art. 1.1 le deliberazioni assunte dall'organo collegiale si formino progressivamente con il concorso potenziale e contemporaneo di tutti i presenti alla seduta, attraverso la partecipazione in tempo reale al dibattito su un piano di perfetta parità, è considerata tecnologia idonea quella garantita da servizi/collegamenti internet che permettano, mediante piattaforma telematica dedicata alla gestione delle sedute virtuali, un collegamento simultaneo ai fini di uno scambio concomitante di informazioni e opinioni tra più interlocutori e in grado di garantire la reciproca percezione audio/visiva tra tutti i membri;
- 2) Le tecnologie di cui sopra dovranno comunque sempre consentire l'identificazione certa di coloro che si collegano a distanza;

3) I componenti dell'organo devono avere la preventiva disponibilità del materiale delle sedute/votazioni e deve essere loro garantita la visione di atti e lo scambio di documenti, che avvengano durante la seduta o nel periodo di apertura della votazione telematica. Sono strumenti utilizzabili la posta elettronica ordinaria o certificata oppure altri strumenti di condivisione online.

4) Le condizioni del presente articolo devono sussistere ai fini della validità delle sedute e delle delibere.

#### **ART. 4 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

1) Ai fini della convocazione, dello svolgimento e della validità delle sedute e delle delibere si applicano le norme previste dal Regolamento di Istituto.

2) Per la validità dell'adunanza telematica è necessaria la partecipazione della maggioranza almeno dei convocati; le eventuali assenze dovranno essere giustificate con motivazione scritta.

3) Nell'avviso di convocazione delle riunioni dell'organo deve essere indicato che la riunione stessa si svolgerà in modalità integralmente telematica attraverso l'utilizzo delle tecnologie di cui al precedente art. 3.1.

4) Per le sedute a distanza, preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il segretario verbalizzante identifica gli intervenuti e verifica la sussistenza del numero legale.

5) Le tecnologie utilizzate per il collegamento a distanza devono permettere al Presidente, nel corso della seduta e anche attraverso il Segretario, la verifica del numero legale.

#### **ART. 5 - MANIFESTAZIONE DEL VOTO**

1) La manifestazione del voto di chi partecipa alla votazione a distanza deve avvenire in modo palese nominativamente (videoconferenza) o attraverso l'utilizzo di strumenti informatici in grado di tracciare e fornire prova dei voti espressi dai componenti non presenti fisicamente.

2) È vietata la manifestazione del voto attraverso l'uso e lo scambio di posta elettronica.

3) Il Presidente dell'organo, anche per mezzo del Segretario, verifica e proclama i risultati della votazione.

## **ART. 6 - VERBALIZZAZIONE**

1) La verbalizzazione delle adunanze spetta al Segretario, il quale, nel caso della videoconferenza, deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno. Nel caso di piattaforma telematica dedicata alla gestione delle sedute virtuali, lo strumento informatico utilizzato dovrà garantire la registrazione e conservazione degli interventi e delle votazioni effettuati da ciascun partecipante.

2) La seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'organo.

3) Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

4) Nel verbale deve essere indicato il codice-link inoltrato ai componenti degli organi collegiali per accedere alla riunione.

## **ART. 7 - PROBLEMI TECNICI DI CONNESSIONE**

1) Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi a distanza.

2) Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente, la funzione sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica.

3) Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che il/i componente/i collegato/i a distanza sono considerati assenti giustificati.